


1. AMBITO DI APPLICAZIONE ⁽¹⁾

1.1. Il presente regolamento si applica a:

- a) veicoli di categoria M₁ con massa lorda fino a 3 500 kg; e
- b) veicoli di categoria N₁ nei quali l'angolo acuto alfa (α), misurato tra un piano orizzontale che passa attraverso il centro dell'asse anteriore e un piano trasversale angolare che passa attraverso il centro dell'asse anteriore e il punto R del sedile del conducente, come illustrato in appresso, è inferiore a 22,0 gradi; oppure nei quali il rapporto tra la distanza dal punto R del sedile del conducente al centro dell'asse posteriore (L101-L114) e il centro dell'asse anteriore e il punto R del sedile del conducente (L114) è inferiore a 1,30 ⁽²⁾.



- 1.2. Possono essere omologati anche altri veicoli di categoria M o N con massa lorda fino a 4 500 kg, se richiesto dal costruttore.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 2.1. «omologazione di un tipo di veicolo», la procedura completa mediante la quale una parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento certifica che un tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche del presente regolamento;
- 2.2. «porta posteriore», una porta (o un sistema di porte) situata sul retro di un veicolo a motore, attraverso cui i passeggeri possono entrare o uscire dal veicolo oppure è possibile caricare o scaricare oggetti. Non rientrano in questa definizione:
 - a) la copertura del vano bagagli; oppure
 - b) una porta o una finestra composta interamente da materiale di vetro e le cui serrature e/o sistemi di cardini sono applicati direttamente sul materiale di vetro;
- 2.3. «impianto di stoccaggio di idrogeno compresso» (CHSS, dall'inglese *compressed hydrogen storage system*), un impianto progettato per stoccare idrogeno, usato come carburante, per veicoli alimentati a idrogeno, costituito da un serbatoio sotto pressione, limitatori di pressione e dispositivi di intercettazione che isolano l'idrogeno stoccato dal resto dell'impianto di alimentazione e dall'ambiente;

⁽¹⁾ In conformità con gli orientamenti generali sull'ambito di applicazione dei regolamenti delle Nazioni Unite (cfr. documento ECE/TRANS/WP.29/1044/Rev.1), le omologazioni a norma del regolamento n. 135 possono essere rilasciate soltanto ai veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e devono essere accettate da tutte le parti contraenti che applicano il presente regolamento. Tuttavia, le decisioni relative alle categorie di veicoli che, su base regionale/nazionale, devono soddisfare le prescrizioni del presente regolamento sono trattate a livello regionale/nazionale. Una parte contraente può pertanto limitare l'applicazione delle prescrizioni nella propria legislazione nazionale se decide che tale limitazione è adeguata.

⁽²⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

